

ALLEGATO «A»

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TRENINI TURISTICI E DEI VEICOLI COMPONENTI IL COMPLESSO

### 1. Caratteristiche complesso

- 1.1 Numero massimo di componenti del complesso: l'autoveicolo più tre rimorchi;
- 1.2 Lunghezza massima dal complesso: 20,00 m;
- 1.3 Larghezza massima: 2,00 m;
- 1.4 Altezza massima dal suolo: 2,80 m (tutto compreso, salvo i dispositivi di cui al punto 3.2);
- 1.5 Altezza minima interna vano passeggeri : 1500 mm;
- 1.6 Massa massima ammessa del singolo veicolo: 5.000 kg; massa massima ammessa del complesso: 18.000 Kg;
- 1.7 Lunghezza massima ammissibile per ciascun veicolo componente: 6 m, esclusi gli organi di attacco e di traino;
- 1.8 Velocità massima per costruzione: non superiore a 25 km/h;

### 2. Caratteristiche allestimento interno dei veicoli

#### 2.1 Sedili

- 2.1.1 Larghezza: 400 mm;
- 2.1.2 Profondità: 350 mm;
- 2.1.3 Altezza dello schienale: 350 mm;
- 2.1.4 Distanza fra due file di sedili: 650 mm, misurata a 650 mm dal pavimento;  
Distanza fra sedili contrapposti: 1300 mm
- 2.1.5 Aree per sedie a rotelle, se presenti: 750 mm di larghezza x 1300 mm di lunghezza, con apposito pittogramma;  
I veicoli predisposti per l'alloggiamento delle sedie a rotelle debbono essere dotati di:
  - a) apposite pedane per l'accesso;
  - b) appositi punti di ancoraggio delle sedie a rotelle, conformi a quanto disposto dall'allegato VII alla direttiva 2001/85/CE. E' ammissibile il criterio della calcolazione dei punti di ancoraggio;
  - c) spazi per la movimentazione nel veicolo delle sedie a rotelle dai predetti punti di ancoraggio fino alla porta di accesso;

#### 2.2. Uscite di servizio/sicurezza

- 2.2.1 Le porte di accesso, dotate di organo di chiusura, devono essere situate sul lato del veicolo corrispondente al senso di circolazione stradale; non sono ammesse catenelle o dispositivi equivalenti. I comandi di apertura delle porte devono essere opportunamente protetti dalla possibilità di azionamento accidentale durante la marcia.
- 2.2.2 Dimensioni minime delle uscite:
  - Porta di accesso. altezza: 1450 mm; larghezza: 400 mm;
  - Porta di sicurezza. altezza: 1250 mm; larghezza: 400 mm;
  - Finestrino di sicurezza: la superficie del finestrino deve poter contenere un rettangolo di 400 mm x 700 mm;
- 2.2.3 Numero minimo di uscite di sicurezza per veicolo o per scomparto chiuso del veicolo (porte di accesso, porte di sicurezza e finestrini di sicurezza), in caso di carrozzeria chiusa:
 

1 ÷ 8	passaggeri = 2 uscite;
9 ÷ 16	passaggeri = 3 uscite;
17 ÷ 30	passaggeri = 4 uscite;
sup. a 30	passaggeri = 5 uscite

### 2.3 Finiture interne e sicurezza

- 2.3.1 La parte interna dei veicoli non deve presentare asperità pericolose o spigoli vivi. Il raggio di curvatura minimo delle parti sporgenti non deve essere minore di 5 mm.
- 2.3.2. Ciascun rimorchio deve essere equipaggiato con pulsanti, ben visibili ed in posizione accessibile, con i quali sia possibile dare l'allarme nell'autoveicolo traente.

### 3. Prescrizioni:

- 3.1 Estintori e attrezzatura di pronto soccorso: devono essere previste sedi per estintori, su ogni componente il complesso; deve essere previsto uno spazio per l'installazione di una cassetta di pronto soccorso sulla motrice.
- 3.2 Obbligo dell'installazione sull'autoveicolo e sull'ultimo rimorchio dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante di tipo approvato;
- 3.3 All'interno di ogni veicolo costituente il complesso sono indicati mediante pittogramma il numero massimo di posti a sedere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE